



# CITTÀ di SPARANISE

- PROVINCIA DI CASERTA -

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

AOO : Comune di Sparanise

NO: 0823/874032 - TELEFAX: 0823/877400 - P.E.C. : [protocollo@pec.comunedisparanise.it](mailto:protocollo@pec.comunedisparanise.it)

Prot. : 0001411 -uscita

Del : 02/02/2016

ORDINANZA N. 8 del 01 febbraio 2016

**OGGETTO:** *provvedimenti preordinati al contenimento delle situazioni di emergenza determinate dal superamento dei valori limite stabiliti per l'inquinante PM10 (polveri sottili).*

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

ATTESO che, in particolare, il citato decreto ha stabilito per l'inquinante PM10 i limiti di microgrammi per metro cubo come concentrazione media giornaliera da non superare più di 35 volte l'anno;

VISTA la nota Asl CE prot. n. 117111/UOPC2239 del 30 dicembre 2015, avente ad oggetto la nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL CE circa l'adozione di norme comportamentali da adottare ai fini della limitazione degli effetti dell'inquinamento atmosferico da PM 10, in considerazione delle particolari condizioni climatiche che favoriscono l'inquinamento atmosferico;

VISTI i bollettini giornalieri di qualità dell'aria redatti dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Campania, da cui si evince che per l'inquinante in argomento, misurato presso la stazione di rilevamento sita nel territorio comunale, nel mese di gennaio 2016 sono state registrate concentrazioni medie giornaliere superiori al limite succitato;

RILEVATO, altresì, che la stessa Agenzia prevede, per le prossime giornate, condizioni meteorologiche favorevoli all'accumulo degli inquinanti atmosferici;

CONSIDERATO che il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile dell'iniziativa del Comune di Sparanise ai fini della protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

VISTI gli artt. 5, comma III, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.P.R. 26/08/1993, n. 412 ("Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10")

## ORDINA

A partire dal giorno 01 febbraio 2016 e sino ad espressa revoca:

1) la riduzione del valore massimo delle temperature dell'aria di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013 a **18 gradi centigradi** nelle unità immobiliari ad uso residenziale nonché negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili.

Fanno eccezione gli edifici di seguito indicati:

- edifici adibiti ad ospedali, case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori ed anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti o di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici limitatamente alle zone riservate alla permanenza ed al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;

- edifici adibiti ad attività per la scuola dell'infanzia e primaria;

2) la riduzione della durata massima di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 da 10 (dieci) - come di regola previsto per la zona C di cui all'allegato A del D.P.R. 412/93 - ad 8 (otto) ore giornaliere, fatte salve le deroghe e/o eccezioni contemplate dal comma 5 del succitato articolo.

#### DEMANDA

- al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'effettiva attuazione delle prescrizioni imposte dalla presente ordinanza e la programmazione delle azioni di controllo;

- all'Ufficio di Segreteria la massima divulgazione delle presenti disposizioni - anche ai Comuni contermini - ivi compreso il sito internet comunale.

#### AVVERTE

- l'inosservanza alle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (l'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689);

- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Stella Fracassi)